



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.2.2009
COM(2009) 46 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo internazionale sui cereali, del 1995, si compone di due parti: la convenzione sull'aiuto alimentare, del 1999, e la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (CAA) è stata conclusa dalla Comunità con decisione 2000/421/CE del Consiglio. Essa resta in vigore fino al 30 giugno 2009 a seguito della proroga decisa dal Comitato per l'aiuto alimentare nella sua 98ma sessione del 6 giugno 2008.

La convenzione sul commercio dei cereali (CCC), del 1995, è stata prorogata fino al 30 giugno 2009 con decisione adottata dal Consiglio internazionale dei cereali (IGC) in occasione della sua 25ma sessione, dell'11 giugno 2007. Un'ulteriore proroga di due anni di tale convenzione sarà decisa durante la riunione dell'IGC del giugno 2009.

La Commissione agisce per conto della Comunità europea nel quadro dell'autorizzazione, conferitale con decisione del Consiglio del 27 novembre 2003, a negoziare la revisione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

Nell'interesse tanto della Comunità quanto degli Stati membri, è necessario apportare alcune modifiche essenziali alla CAA. C'è un consenso generale sul fatto che tali modifiche debbano essere discusse tra gli altri membri della CAA, un processo avviato a livello informale nel mese di novembre 2008 in tale ambito. Il processo formale di rinegoziazione della CAA è stato finora rinviato al fine di tener conto dei risultati dei negoziati in corso dell'agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC. L'intento è di tener conto dei risultati dei negoziati OMC-Doha, ma a causa del significativo lasso di tempo trascorso dall'ultima rinegoziazione della CAA nonché delle difficoltà a determinare i tempi per la conclusione di tali negoziati, in occasione della riunione tenuta il 9 dicembre 2008 a Londra la Commissione, a nome delle Comunità europee e degli Stati membri, ha ribadito insieme agli altri membri della CAA l'urgenza di avviare quanto prima il processo di rinegoziazione della convenzione.

In considerazione del fatto che la data di inizio della rinegoziazione sarà in definitiva decisa di comune accordo da tutti i membri della CAA, appare inevitabile la proroga per non oltre un anno della convenzione sull'aiuto alimentare. Altrimenti l'attuale CAA arriverebbe a scadenza alla fine di giugno 2009, con le conseguenze negative che ciò potrebbe comportare.

Una proroga di un anno trasmette un messaggio positivo per quanto riguarda il processo di rinegoziazione della CAA e lascia tempo sufficiente per l'effettiva attuazione di tale processo.

• **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Decisione 2000/421/CE del Consiglio

Decisione 2006/906/CE del Consiglio

Decisione 2007/317/CE del Consiglio

• **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente decisione è conforme alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, che resterà in vigore fino al 30 giugno 2009. Un'ulteriore proroga di due anni della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sarà decisa durante la riunione dell'IGC del giugno 2009.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio "Aiuto alimentare", riunitosi il 12 novembre 2008, gli Stati membri si sono espressi a favore di una posizione comunitaria per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, ossia fino al 30 giugno 2010, proroga da decidere in occasione della prossima riunione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, prevista per il 5 giugno 2009 a Londra.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Base giuridica**

Articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Sussidiarietà**

La proposta rientra nell'ambito della competenza mista della Comunità.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

- **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo: si tratta dell'unico modo per adottare la posizione che la Comunità europea esprimerà nell'ambito del comitato per l'aiuto alimentare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La convenzione sull'aiuto alimentare può essere prorogata soltanto a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vigore per lo stesso periodo. Il contributo al bilancio amministrativo dell'accordo internazionale sui cereali riguarda anche la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio comunitario (accordi internazionali in materia di agricoltura). Il costo della presente proposta è stimato a 0,450 milioni di EUR; tale costo sarà attualizzato e computato in occasione della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Una scheda finanziaria è allegata alla decisione di proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

La proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 significa che gli impegni annuali della Comunità europea e dei suoi Stati membri a fornire aiuti alimentari conformemente

all'articolo III, lettera e), della convenzione sono prorogati per un solo anno. In conformità dell'accordo concluso tra la Commissione europea e gli Stati membri, la Commissione si è fatta carico di parte degli impegni minimi assunti dalla CE e dai suoi Stati membri nell'ambito della Convenzione sull'aiuto alimentare. Un'unica notifica CAA, che non riporta operazioni distinte, è trasmessa congiuntamente dalla Comunità europea e dagli Stati membri dell'UE. La CAA (articolo V1) prevede la possibilità di riporto e di utilizzazione anticipata, che tuttavia non è mai stata utilizzata.

CONCLUSIONI

La Commissione propone che il Consiglio autorizzi la Commissione a votare a nome della Comunità europea, conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, a favore di un'ulteriore proroga della convenzione in questione per un periodo di un anno, ossia fino al 30 giugno 2010, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vigore fino a tale data inclusa, come previsto all'articolo XXV, lettera a), della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito: "la convenzione") è stata conclusa dalla Comunità con decisione 2000/421/CE del Consiglio¹ e prorogata con decisioni del comitato per l'aiuto alimentare nel giugno 2003, nel giugno 2005, nel giugno 2007 e nel giugno 2008, di conseguenza resta in vigore fino al 30 giugno 2009.
- (2) Un'ulteriore proroga di tale convenzione per un periodo di un anno è nell'interesse tanto della Comunità quanto degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino al 30 giugno 2009 ed è prevista un'ulteriore proroga. Pertanto la Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di comitato per l'aiuto alimentare, dovrebbe essere autorizzata con una decisione del Consiglio a votare a favore di tale proroga.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vigore durante lo stesso periodo, ossia fino al 30 giugno 2010. In occasione della riunione del Consiglio internazionale dei cereali (IGC) del giugno 2009 sarà decisa un'ulteriore proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

¹ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore: Agricoltura e sviluppo rurale

Attività: Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROROGA DELLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1999

(CONTRIBUTO COMUNITARIO AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI CEREALI)

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione complessiva dell'azione: in base alle stime, la proroga di un anno richiede un importo di 450 000 EUR.

2.2. Periodo di applicazione: dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (bilancio 2010)

2.3. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna implicazione finanziaria (si riferisce agli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazioni e EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Obbl.	Dissoc.	NO	NO	NO	4 L'UE come partner mondiale

4. BASE GIURIDICA

Articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Decisioni del Consiglio 96/88/CE del 27.1.1996 (GU L 21 del 27.1.1996), 2001/C 195/01 (GU C 195 dell'11.7.2001) e 2000/421/CE (GU L 163 del 4.7.2000).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la sua rilevanza economica, soprattutto nel settore agricolo, è necessario che la Comunità europea sia rappresentata negli accordi agricoli internazionali, che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e difendere gli interessi della Comunità per i prodotti in questione.

Il versamento da parte della CE dei contributi di membro consente il raggiungimento degli obiettivi del Consiglio internazionale dei cereali (IGC). L'IGC, cui compete la gestione degli accordi relativi alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, promuove gli obiettivi dell'accordo stesso, tra i quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato, nonché, per la convenzione sull'aiuto alimentare, la garanzia che ai paesi in via di sviluppo è assicurato un quantitativo minimo di aiuto alimentare da parte dell'Unione europea. È pertanto nell'interesse della CE partecipare a tali accordi.

I contributi dei membri sono fissati su base annuale e devono essere versati finché la CE è membro dell'accordo.

È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le stesse azioni svolte dall'IGC, il loro costo complessivo sarebbe assai più elevato del contributo di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

La CE versa al Consiglio internazionale dei cereali il contributo di membro su base annuale.

Le somme dovute sono pagate finché la CE rimane parte contraente dell'accordo.

La Comunità europea e gli Stati membri partecipano attivamente alle attività dell'IGC e beneficiano pienamente dei vantaggi che comporta la loro appartenenza a tale organizzazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale

Impegni (fino a 3 decimali): il costo della presente proposta è stimato a 0,450 milioni di EUR.

6.2. Metodo di calcolo

Le spese connesse all'applicazione delle due convenzioni sono coperte dai contributi annuali di tutti i membri della convenzione dei cereali. Il contributo di ciascun membro per ciascun esercizio è fissato proporzionalmente al numero di voti assegnatigli rispetto al numero totale di voti di cui dispongono i membri. Il numero di voti attribuiti a ciascun membro viene adeguato sulla base della composizione dell'IGC nel momento in cui viene adottato il bilancio per l'esercizio in questione. Per il 2007/2008, all'Unione europea sono attribuiti 399 dei 2 000 voti che conta complessivamente la convenzione. Lo stesso numero è previsto per l'esercizio 2009/2010. Il costo per voto nel periodo della proroga è stimato a 1 128 EUR (399 voti x 1 128 EUR/voto = 450 000 EUR). Questo importo è indicativo e potrebbe essere oggetto di adeguamenti nella proposta che sarà presentata in merito alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione sulla base di risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0,2	–	0,2	<i>Preparazione per la partecipazione e seguito riservato alle riunioni dell'IGC</i>
	B	0,1	–	0,1	
	C	–	–	–	
Altre risorse umane		–	–	–	
Totale		0,3	–	0,3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in EUR	Metodo di calcolo *
Funzionari Agenti temporanei	36 600	0,3 x 122 000
Altre risorse umane		
Totale	36 600	

* Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto con la dotazione assegnata alla DG responsabile della gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale. Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione parteciperanno attivamente ai comitati amministrativi e al consiglio dell'IGC, che sono gli organi responsabili della fissazione dei contributi di bilancio.

Le relazioni sulle riunioni in parola e sulle decisioni adottate in tale contesto sono pubblicate e messe a disposizione dei membri.

8.2. Modalità e frequenza delle valutazioni previste

In considerazione della natura specifica dell'intervento proposto (proroga del contributo comunitario al bilancio amministrativo dell'accordo internazionale sui cereali) e dell'entità relativamente modesta della somma in questione, una valutazione esterna non sembra giustificata. La pertinenza e l'utilità di continuare a contribuire al bilancio amministrativo di tale accordo saranno valutate periodicamente, a livello interno, mediante la partecipazione attiva della Commissione ai comitati di gestione e al Consiglio internazionale dei cereali.

9. MISURE ANTIFRODE

L'esecuzione e il controllo dei contribuiti della CE sono verificati in conformità delle norme previste dall'accordo IGC.

Le modalità specifiche di revisione contabile e di controllo sono fissate nella base giuridica dell'organizzazione internazionale in questione.

I conti di tale organizzazione sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente. La certificazione è trasmessa all'organismo competente dell'IGC per approvazione e successiva pubblicazione.